



# Comune di Cattolica

## Provincia di Rimini



### VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 212 DEL 14/12/2023**

**RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NOTIFICATO IN DATA 30/11/2023 (PROT. 46159) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ROBERTO BERTOZZI**

L'anno duemilaventitre , il giorno quattordici , del mese di Dicembre , alle ore 09:10, la Giunta Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

<b>Pos.</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pres.</b>
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEIO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	A
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

La Sindaca Franca Foronchi e gli Assessori Alessandro Belluzzi e Federico Vaccarini sono collegati da remoto, mentre gli Assessori Claudia Gabellini e Nicola A. Romeo sono presenti in sala Giunta .

Partecipa alla Seduta, dalla sala Giunta Comunale, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 247 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 11/12/2023 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 11/12/2023 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Dott CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 11/12/2023 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. VOLPINI ANDREA/ArubaPEC S.p.A\_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 247

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



# Comune di Cattolica

## Provincia di Rimini



### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

**N. 247 del 11/12/2023**

**RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NOTIFICATO IN DATA 30/11/2023 (PROT. 46159) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ROBERTO BERTOZZI**

**Assessore competente: GABELLINI CLAUDIA**

**Settore proponente: SETTORE 01**

**Dirigente responsabile:**

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- con atto, notificato in data 20.04.2022 – prot. 14356, OMISSIS presentava ricorso avanti al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro , il Comune di Cattolica per : *l'impugnazione della sanzione disciplinare conservativa – della sospensione non retribuita ex d.l. 6 agosto 2021 n. 111 - nullità'/inefficacia/illegittimità'- il reintegro sul posto di lavoro – il risarcimento danno, il versamento retribuzione lorda relativa al periodo di sospensione;*
- detto procedimento si concludeva con sentenza n. 106 del 3 maggio 2023 che rigettava il ricorso compensando le spese tra le parti;
- con atto notificato in data 30/11/2023 OMISSIS prot. 4159 OMISSIS presentava ricorso avanti alla Corte di Appello di Bologna per la riforma delle sentenza di cui sopra e per:

Visti I motivi di Diritto riportati nel ricorso che di seguito si riportano:

*"I. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE DAL POSTO DI LAVORO DELLA SIG.RA Omissis.*

*I.a) Violazione in punto di legittimazione attiva ex art. 55 Dlgs. 165/2001 circa l'irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro della odierna ricorrente.*

*I.b) Violazione del diritto di difesa - mancata audizione della ricorrente nonostante la richiesta da questa avanzata*

(Cass. Sez. Lav. Sent. n. 19846/2020) - mancato rispetto procedimento e termini di cui all'art. 55 bis comma 4 Dlgs 165/2001).

I.c) *Violazione dell'art. 9 ter comma 1 del D.L. 6.8.2021 N. 111 circa l'applicazione dell'obbligo del "green pass" in ambito scolastico.*

I.d) *Violazione dell'art. 9 ter comma 2 del D.L. 6.8.21 n. 111 - mancato rispetto della procedura prevista per legge circa la sospensione dal posto di lavoro per assenza ingiustificata da mancata esibizione del green pass.*

I.e) *Violazione dell'obbligo c.d. "repechage" - mancato inserimento della lavoratrice con mansioni diverse.*

II. **SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA C.D. CERTIFICAZIONE VERDE - "GREEN PASS" RICHIESTA SUL LUOGO DI LAVORO**

VISTE le richieste della ricorrente che di seguito si riportano:

“ ....chiede che la Corte di appello di Bologna, in accoglimento dei motivi di appello dichiara la Sentenza impugnata nulla e previa disamina delle domande proposte con il giudizio di primo grado *Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI*

*Piaccia all'Ill.mo Giudice adito - contrariis reiectis -*

*- in via principale dichiarare nullo, illegittimo e/ o comunque annullabile, discriminatorio e ritrosivo il provvedimento di sospensione emesso dal datore di lavoro in data 6.9.2021 (cfr.*

*doc. 2 sotteso al ricorso) per le ragioni di cui al punto I a), b), c), d), e) del ricorso introduttivo e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica alla corresponsione a titolo di risarcimento del danno subito delle retribuzioni lorde di legge dovute alla ricorrente dalla data della sospensione (6.9.2021) fino a quella dell'effettiva reintegra sul posto di lavoro intervenuta in data 2.5.2022, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica al risarcimento del danno patrimoniale che si quantifica in totali € 6.775,30 (pari a € 967,90 ultima mensilità percepita nel mese di settembre 2021, quale retribuzione globale di fatto moltiplicata per 7 mesi e, quindi, fino alla reintegra) e di tutti i danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente da liquidarsi in via equitativa;*

*- in via subordinata, stante la novità della materia trattata e stante l'assenza di precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità di riferimento, e le note sentenza della Corte Costituzionale pubblicate dopo il deposito del presente ricorso, in caso di rigetto del ricorso, compensare integralmente le spese tra le parti.*

*- Con vittoria di diritti, spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”*

RILEVATO che l'udienza di discussione del merito della causa è stata fissata il 23/05/2024.

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un legale patrocinatore al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

VISTI:

- la nota prot. 46646/2023 con la quale e' stato chiesto il preventivo di spesa all'Avv. Roberto Bertozzi già patrocinatore del precedente grado di giudizio;

- il preventivo di spesa trasmesso con nota prot. n. 46804/2023 del 6/12/2023;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art 1. del Dlgs 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti stabilisce il principio del risultato e indica l'obbligo delle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori, stabilisce il Codice, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.

- l'art. 2 del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio della fiducia e in particolare che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo che tale principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- l'art. 3 Del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio dell'accesso al mercato e in particolare che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- come stabilito dall'art. 13 del Codice, i tre principi citati trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice).
- con delibera Anac 907/2018 venivano approvate le linee guida Anac n. 12 relative al conferimento di incarichi legali dalle quali si evince che rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento degli stessi la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa e in ottemperanza a criteri di efficacia efficienza e economicità della stessa;
- il Comune di Cattolica in linea con i predetti principi si è già dotato a partire dall'anno 2016 di un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento di incarichi legali approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Contenzioso Affari Legali nr. 946/2022;

RILEVATO che, l'avvocato Bertozzi Roberto, precedentemente iscritto all'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/2016, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 46804/2023;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 come modificato dal Dm 147/2022 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all'Avv. Roberto Bertozzi con sede in Rimini Via Euterpe n. 3/z;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce

direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### PROPONE

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;
- 2) di affidare direttamente in continuita' per un compenso di € 1.350,00 oltre Cpa come risultante dal preventivo di cui alla nota prot 46804/2023 depositato agli atti d'ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale, del procedimento giudiziario citato in premessa, all'avv. Roberto Bertozzi con sede in Rimini Via Euterpe n. 3/z, gia' patrocinatore del precedente grado di giudizio, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 3) di riservare a separato atto del competente Dirigente Servizio Contenzioso Affari Legali l'impegno di spesa di € 1.404,00 onnicomprensivo per il perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

---

---

**VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

LA SINDACA  
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDREA VOLPINI

---

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)